ACCORDO TERRITORIALE

PROVINCIA DI VENEZIA

In data 4 maggio 2017, presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia si sono incontrati:

- **Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia**, in quanto socio della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) per il territorio della medesima provincia, nella persona del Presidente Signor Massimo Zanon;

e le Organizzazioni Sindacali:

- **Filcams-Cgil della Provincia di Venezia nella persona della Signora Monica Zambon**
- **Fisascat-Cisl della Provincia di Venezia** nella persona del Signor Andrea Stevanin
- **Uiltucs-Uil della Provincia di Venezia** nella persona del Signor Luigino Boscaro

Premesso che

- in data 20 Febbraio 2010 per il settore Pubblici esercizi, agenzie di viaggio, stabilimenti balneari e in data 18 Gennaio 2014 per il settore Alberghi è stato sottoscritto, dalle seguenti sigle sindacali: Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil il vigente CCNL del Turismo, prevedendo all'art. 83 una specifica regolamentazione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti hanno recepito in sede di contrattazione collettiva di livello nazionale quanto già rilevato nell' avviso comune del 12.06.2008, prendendo atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL del Turismo Confcommercio, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità,

- le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL, ritengono di individuare i territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo,

- l'economia del territorio della provincia di Venezia è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da essa dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano i citati CCNL con sede o unità locale sita in tali locazioni geografiche sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze,

- anche nel settore del Turismo e con riferimento ai suddetti territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;

- l'art. 21, co.2, del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;

- l'art. 23, co. 2, lett. c) prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, di cui all'art. 21, co. 2;

- L'art. 19, co.2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co.2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;

- l'art. 83 del CCNL del Turismo, siglato da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;

2. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che disciplinano il vigente CCNL del Turismo, sottoscritto da Federalberghi, Fipe, Faita e Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, **necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità**, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 83 del CCNL Turismo e per gli effetti di cui agli artt. 19, co.2; 21, co.2;23, co. 2, lett. c) e art. 23 co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica: **San Michele Al Tagliamento, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Caorle, Santo Stino di Livenza, Eraclea, jesolo, cavallino Treporti, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Quarto D'Altino, Venezia e Isole, Chioggia nei quali sarà possibile assumere lavoratori a tempo determinato oltre il limite massimo dei trentasei mesi senza intervalli temporali (stop and go) tra un contratto a termine e quello successivo.**

3. il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inviarne copia all'Osservatorio del Lavoro istituito presso l'Ente Bilaterale Turismo della provincia di Venezia;

Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- **potrà essere applicato** alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Turismo di cui in premessa e pertanto non verrà applicato nei confronti di quelle aziende le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni, anche considerando la loro intrinseca natura e la loro regolamentazione all'art. 82 del CCNL Turismo;

- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente i CCNL sopra richiamati;

- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come il luogo di lavoro le sedi ovvero le unità produttive siano ubicate entro il territorio della provincia di Venezia e specificatamente nell'area al punto 2) specificata.

Il presente accordo territoriale decorre dalla sottoscrizione della presente intesa ed avrà vigore fino alla data del 31.12.2017. L'accordo si intenderà rinnovato per la medesima durata, se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta l'accordo resterà in vigore, in regime di prorogatio, fino a che non sia sostituito dal successivo Accordo Territoriale.

Confcommercio Imprese per l'Italia

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL